

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 3

Parametri della funzione di assistenza ospedaliera

Al fine di avviare il processo di riordino degli ospedali verso l' obiettivo, a livello regionale, di:

- a) sei posti - letto per mille abitanti;
- b) occupazione dei posti - letto non inferiore all' 80%;
- c) degenza media di 10 giorni;
- d) numero dei ricoveri per mille abitanti non superiore a 160, le Unità ' sanitarie locali debbono prevedere nel programma di cui all' articolo 2 impegni operativi e prescrizioni vincolanti per adeguare con la gradualità ivi indicata, ed entro il triennio 1985-1987, l' attività e le strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate al numero di posti - letto rispettivamente indicato nella tabella allegato A). A tal fine i posti - letto convenzionati delle strutture private vanno calcolati per il 50 per cento.

Sino all' emanazione del Piano sanitario regionale è fatto divieto di istituire nuovi reparti e servizi ospedalieri.